



COMUNE DI GENOVA

173 0 0 - DIREZIONE INTEGRAZIONE PROCESSI MANUTENTIVI E SVILUPPO DEI
MUNICIPI

Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-178 del 05/06/2015

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI ORTI URBANI.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 16 in data 11 giugno 2015.

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente Italo Porcile e dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e Rapporti con i Municipi Giovanni Crivello;

Visti:

- il vigente Regolamento per l'assegnazione e gestione degli orti urbani, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 23 ottobre 2000;
- il regolamento per Decentramento e la Partecipazione municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6 febbraio 2007;

Premesso che

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 712 del 21 giugno 2001 venivano approvate le Norme tecniche di attuazione del Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 784 del 12 luglio 2001 e successive modifiche ed integrazioni veniva approvato l'elenco dei terreni da destinare ad "orto urbano", in attuazione del disposto dell'art. 5 del "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani";
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 25 settembre 2007 di approvazione delle linee programmatiche, veniva individuata in particolare l'azione strategica "Redazione del Piano di Valorizzazione e Riqualficazione del verde", prevedendo in particolare la "Predisposizione proposta innovativa anche attraverso progetti e interventi in atto, programmati o previsti" (orti urbani);

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.° 259/2009, il Comune di Genova ha aderito al progetto nazionale dell'Associazione Nazionali Comuni Italiani, Italia Nostra e Coldiretti “Orti Urbani: l'Arte di coltivare dentro le città” per favorire il trasferimento delle conoscenze tra Comuni e la diffusione delle iniziative volte alla valorizzazione e riqualificazione degli orti urbani;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 128/2012 sono state approvate le linee guida per la gestione e la conduzione degli orti urbani innovativi;

Considerato che:

- la cultura degli orti, così come promossa e gestita dai Municipi, è molto radicata e diffusa nella città, unitamente ad alcune esperienze di orti didattici realizzati all'interno delle scuole cittadine;
- la promozione dell'uso di spazi pubblici, finalizzato alla conduzione di attività di tipo ortofrutticolo, costituisce, soprattutto in periodi di recessione economico-finanziaria, un'opportunità economica, sociale ed ambientale per la collettività;
- una gestione produttiva e manutentiva di porzioni di territorio marginali e residuali, attraverso attività di produzioni agricole a basso impatto ambientale ed ecocompatibili, comporta un miglioramento della vivibilità urbana;

Dato atto che:

- pervengono continue richieste di spazi ad uso agricolo da ampie fasce di popolazione cittadina di diversa età e reddito;
- il vigente Regolamento di assegnazione degli orti urbani limita tale possibilità solo ad una ristretta fascia di cittadini;
- allo scopo di ampliare le fasce di cittadini cui destinare aree agricole ad orto e soddisfare al contempo la crescente domanda, la Civica amministrazione ha avviato, in seno alla Consulta del Verde, un tavolo di lavoro allo scopo di approfondire le tematiche;
- la Consulta del Verde, per le motivazioni di cui sopra, ha presentato alla Civica Amministrazione una proposta di nuovo regolamento di assegnazione e gestione degli orti urbani corredato di norme tecniche, ampliando le fasce di età di cittadini cui poter destinare terreni ad uso agricolo ed al contempo prevedendo anche nuove tipologie di orto definito innovativo;
- tale proposta è stata sottoposta alla Civica Amministrazione per evidenziare ulteriori aree suscettibili alla coltivazione agricola;

- contestualmente la Direzione Patrimonio e Demanio e la Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi hanno avviato una verifica inerente le aree patrimoniali inutilizzate e locate a diversi usi, al fine di reperire ulteriori spazi per nuovi orti urbani;
- tramite il nuovo regolamento di assegnazione e gestione degli orti urbani la Civica Amministrazione potrà accrescere la promozione di iniziative sociali rivolte a privati cittadini, singoli o riuniti in gruppi di volontariato, scuole e associazioni territoriali;
- attraverso il nuovo regolamento di assegnazione e gestione degli orti urbani e la ricerca di nuovi appezzamenti di terreno da destinare alle attività agricole si potrà al contempo promuovere un miglioramento del tessuto urbano. risanando terreni in oggi degradati e non utilizzati;

Ritenuto che:

- la materia di cui trattasi debba costituire oggetto di specifico regolamento, in ragione della portata della materia e della rilevanza nei confronti della cittadinanza;
- il vigente regolamento che disciplina la materia sia da ritenersi almeno in parte superato, a seguito delle evoluzioni e delle dinamiche sociali nel frattempo intercorse in ragione delle sopravvenute necessità della popolazione;

Valutato che:

- il nuovo regolamento debba contenere modalità e procedure di assegnazione e gestione degli orti che includa più categorie di cittadini appartenenti a più ampie fasce di età, di reddito, e a cittadini sia singoli che associati in diverse forme;
- i bandi per l'assegnazione degli orti urbani e le relative procedure tecniche e amministrative di assegnazione siano a cura dei Municipi;

Rilevata altresì l'opportunità che, di concerto tra di loro, la Direzione Patrimonio e Demanio e la Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi individuino nuove ed ulteriori aree destinabili ad orto urbano, mediante verifiche riguardanti l'uso di civiche proprietà non utilizzate o aventi contratti in scadenza e le opportune verifiche tecnico agronomiche inerenti la suscettività dei terreni all'impiego agricolo;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

la Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) di approvare il Nuovo Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani tradizionali ed innovativi, nel testo di cui all' allegato – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di abrogare, a far data dall'entrata in vigore del testo regolamentare di cui al punto 1), il Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 23 ottobre 2000 e le collegate norme tecniche approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 712 del 21 giugno 2001;
- 3) di dare mandato alla Direzione competente di inviare la proposta di nuovo testo regolamentare ai Municipi, per l'espressione del parere ai sensi dell'art.59 comma 1, lett C) del Regolamento per il Decentramento e la partecipazione municipale;
- 4) di demandare alle Direzioni competenti la ridefinizione dell'elenco di ulteriori aree da destinare ad "orto urbano" e ad "orto innovativo";
- 5) di prevedere che il nuovo elenco di terreni ad uso ortivo, comprensivo di tutti gli elementi necessari alla definizione del canone, sia aggiornato entro mesi sei dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento ed in seguito con cadenza periodica, a cura delle competenti Direzioni in relazione alle tipologie di terreni nelle disponibilità del Comune, tenuto conto delle proposte dei Municipi;
- 6) di demandare alle Direzioni competenti ogni incombenza connessa e derivante dall'approvazione del presente provvedimento;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 173

Proposta di Deliberazione 2015-178 del 5.6.2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

REGOLAMENTO ORTI URBANI

9.6.2015

Il Direttore
Dott. Marco Pasini

Il Direttore
Ing. Stefano Pinasco



COMUNE DI GENOVA

PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
<p>Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani</p> <p>Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento definisce criteri e modalità di assegnazione, gestione e coltivazione come "orti urbani" di appezzamenti di terreno di proprietà comunale, o di cui il Comune di Genova abbia titolo per poterne liberamente disporre, in accordo con le proprietà, al fine del loro uso da parte di cittadini.</p> <p>Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E' esclusa dal presente Regolamento la gestione dei terreni facenti parte dei parchi storici cittadini.</p> <p>Art. 3 - FINALITA' Il Comune di Genova, ai fini di riqualificare il tessuto urbano e di agevolare attività volte all'utilizzazione sociale dei terreni liberi nonché per proficuo impiego del tempo libero, può assegnare a cittadini che ne facciano richiesta appezzamenti di terreno da destinare, senza scopo di lucro, a colture ortive. In applicazione del "Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione", la programmazione dell'attività e la definizione dei criteri e degli indirizzi per le assegnazioni</p>	<p>Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani.</p> <p>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Art. 1 - DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente Regolamento sono definiti: a) Orti urbani tradizionali: appezzamenti di terreno, situati nel territorio urbano e periurbano, da cui l'assegnatario ottiene una produzione di fiori, frutti e ortaggi per sè e per la propria famiglia; b) Orti – giardini condivisi (community garden o jardin partagé /collectif): appezzamenti di terreno situati nel territorio urbano e periurbano destinati alla coltivazione collettiva, da cui discende la produzione di fiori, frutta e ortaggi. Prevale in essi la dimensione collettiva e partecipata; c) Orti didattici: appezzamenti di terreno, situati nel territorio urbano e periurbano , che assolvono essenzialmente allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza ed al piacere del coltivare la terra. In tali spazi i ragazzi sono guidati nello svolgimento delle attività teoriche e pratiche sul terreno; d) Orti sociali / terapeutici: appezzamenti di terreno, situati nel territorio urbano e periurbano, dedicati alle coltivazioni ortofrutticole per l'integrazione di persone o gruppi svantaggiati (es. immigrati, giovani disoccupati, persone anziane, disabili, ecc.) in quanto promuovono e facilitano il loro inserimento nel tessuto sociale. Tali orti possono essere utili quale supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica, particolari disturbi e/o forme di disagio sociale;</p>

sono oggetto di deliberazione del Consiglio di Circoscrizione competente per territorio. Le procedure per l'assegnazione sono curate dalle strutture divisionali nel cui ambito territoriale sono situati gli appezzamenti suddetti. Resta attribuita al Consiglio di Circoscrizione la potestà di verifica e controllo sull'utilizzo degli orti urbani e dell'efficacia dell'iniziativa.

Art. 4 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Per l'assegnazione dei terreni ad uso orto urbano i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Genova;
- b) non disporre nel territorio del Comune di Genova di fondi di proprietà, o appartenenti a familiari conviventi, destinati alla coltivazione;
- c) essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell'appezzamento assegnato e comunque impegnarsi in tal senso;
- d) non aver avuto condanne penali per reati contro l'ambiente.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere comprovati mediante autocertificazione allegata alla domanda.

La domanda di assegnazione dell'orto, da inoltrarsi presso gli Uffici della Divisione Territoriale in cui si trova l'appezzamento destinato dal Comune alla coltivazione, può essere presentata anche da coloro che non siano residenti nella stessa, qualora nella Circoscrizione di residenza non siano state individuate zone ortive, ovvero, per le stesse, siano esaurite le assegnazioni.

Art. 5 - BANDO

La Giunta Comunale individua con proprio

e) Orti innovativi:

appezzamenti di terreno, situati nel territorio urbano e periurbano, destinati allo sviluppo di forme innovative di gestione, con funzione di utilizzo e controllo del territorio. In particolare, negli orti innovativi si praticano:

- metodi di agricoltura ecocompatibile, introducendo sistemi di coltivazione biologici o integrati;
- tutela della biodiversità;
- diffusione di pratiche sostenibili quali la gestione razionale dell'acqua, la raccolta differenziata dei rifiuti, la gestione dei rifiuti vegetali (cd. compostaggio), l'uso di energie alternative, l'introduzione di piccoli sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, il divieto dell'utilizzo di concimi minerali e pesticidi di sintesi.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica ai terreni destinati ad essere utilizzati ad orto urbano, di proprietà del Comune di Genova, o di cui il Comune abbia la disponibilità sulla base di accordi con i proprietari dei terreni che ne consentano le destinazioni di cui al presente regolamento.
2. I terreni da destinarsi ad orto sono individuati dalla Giunta Comunale, con proprio provvedimento, su indicazione dei Municipi, sulla base di elenchi di terreni di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune.
3. Sono esclusi dal presente Regolamento, in quanto non possono essere destinati ad orto:
 - i terreni facenti parte dei parchi storici cittadini comunali;
 - le porzioni di territorio che risultano boscate e quindi tutelate dall'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e dalla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 e s.m.i..
4. Gli orti di cui al presente regolamento sono ammessi su tutto il territorio comunale, fatto salvo il rispetto della disciplina urbanistica vigente.

Art. 3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Costituiscono oggetto del presente regolamento le modalità di realizzazione, di assegnazione, di gestione e di coltivazione degli orti urbani individuati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 2 comma 2.

Art. 4 – FINALITA'

provvedimento, sulla base di elenchi di terreni di proprietà comunale, ovvero nelle disponibilità del Comune, forniti dal competente Settore Patrimonio ed aggiornati annualmente, i terreni da destinare a colture ortive da assegnare secondo le modalità contenute nel presente regolamento. Sulla base di tali elenchi il Consiglio di Circoscrizione approva apposito bando di assegnazione. Il bando per l'assegnazione degli orti, deve contenere, oltre ad una sommaria indicazione delle aree da assegnare, i requisiti, le modalità ed i criteri di priorità utilizzati per l'assegnazione a seguito di domanda, da presentarsi entro il termine indicato nel bando stesso. Al bando viene data adeguata pubblicità in ambito circoscrizionale e cittadino mediante la sua pubblicazione all'Albo della Circoscrizione, l'affissione di manifesti e/o attraverso eventuali altre forme di comunicazione. Il bando deve altresì indicare l'ufficio della Divisione Territoriale presso cui ricevere più dettagliate informazioni relative alle aree ortive.

Art. 6 - CRITERI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE

La graduatoria degli aventi titolo è predisposta sulla base dei criteri di priorità di seguito elencati e sulla base di eventuali ulteriori titoli che il Consiglio di Circoscrizione ritenga inserire nel bando:

- residenza nella circoscrizione in cui si trova l'appezzamento;
- essere pensionati, casalinghe o, comunque, non svolgere attività lavorativa retribuita;
- anzianità del richiedente a decorrere dall'età di anni 50;
- situazione di handicap del richiedente o di persona convivente nel nucleo familiare dello stesso.

I criteri di priorità, con l'attribuzione del punteggio relativo, devono essere indicati nel bando.

Parimenti devono essere indicati i titoli di precedenza, da applicarsi in caso di parità di punteggio.

1. Attraverso l'assegnazione di orti la Civica Amministrazione persegue le finalità di:
 - a. valorizzare porzioni di territorio sottraendole al degrado ed alla marginalità e promuovendole quali spazi verdi qualificati, strumento di tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - b. favorire la socialità e la partecipazione dei cittadini e fornire occasioni di aggregazione, intendendo gli orti quali luoghi di incontro/scambio per le comunità locali e di presidio sociale;
 - c. favorire l'insegnamento e la diffusione di tecniche di coltivazione e di smaltimento dei rifiuti (compostaggio) basate sul principio della sostenibilità ambientale;
 - d. promuovere le "buone prassi" nella conduzione degli orti attraverso forme di educazione ambientale;
 - e. recuperare cultivar locali anche attraverso la costituzione di campi varietali;
 - f. favorire l'autoproduzione di sementi e di varietà locali.
 - g. recuperare tecniche tradizionali legate all'agricoltura ligure (muretti a secco, canalizzazioni, potature, innesti, ecc...);

Art. 5 –REQUISITI GENERALI DEGLI ASSEGNATARI

1. Per l'assegnazione dei terreni ad uso orto di cui all'art. 1, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di legge:

- a) avere residenza (se persone fisiche) o sede legale (se Associazioni, enti, organismi , scuole ...) nel Comune di Genova;
- b) non disporre nel territorio del Comune di Genova di fondi di proprietà, o appartenenti a familiari conviventi, destinati alla coltivazione;
- c) essere in grado di provvedere personalmente o tramite i propri aderenti alla coltivazione dell'appezzamento assegnato e comunque impegnarsi in tal senso;
- d) non aver avuto condanne penali per reati contro l'ambiente.

2. Non possono divenire assegnatari i soggetti di qualsiasi natura che svolgano attività d'Impresa

Art. 6 - DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNETARIO

Gli assegnatari degli orti si impegnano a rispettare le disposizioni del presente regolamento.

1. E' vietato agli assegnatari:

- a. utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola;
- b. utilizzare a fini commerciali la produzione ottenuta da destinarsi esclusivamente nel caso

Art. 7 - PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA
E' compito degli uffici divisionali la ricezione delle istanze di assegnazione, l'istruttoria delle medesime, l'attribuzione, sulla base di quanto indicato dal Consiglio di Circoscrizione nel bando di assegnazione, dei punteggi relativi ai criteri di priorità, nonché l'eventuale applicazione dei titoli di precedenza. Con propria determinazione, il Dirigente della Divisione Territoriale formalizza la graduatoria risultante e provvede a comunicarla agli assegnatari ed al Settore Patrimonio presso i cui uffici dovranno essere sottoscritti i contratti di locazione relativi.

Art. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dei contratti a favore dei soggetti di cui al presente regolamento è stabilita, ordinariamente, in anni 4 (quattro). Alla scadenza l'assegnatario deve lasciare il terreno senza necessità di richiesta o intimazione da parte del Comune. All'assegnatario può subentrare il coniuge o un convivente sino alla naturale scadenza del contratto, qualora la causa del subentro sia comunicata entro 30 giorni alla competente Circoscrizione, purché in possesso dei requisiti. La Divisione Territoriale comunicherà al Settore Patrimonio il nominativo del subentrante per le conseguenti modifiche.

Art. 9 - RINNOVO CONTRATTUALE

I contratti relativi alle assegnazioni disciplinate dal presente regolamento non possono essere rinnovati tacitamente. I rinnovi delle locazioni potranno essere accordati previa verifica della sussistenza delle condizioni previste al precedente art. 4, ovvero alla verifica della necessità del Consiglio di Circoscrizione di riacquisire la disponibilità del bene per mutate esigenze di interesse collettivo, formalmente espresse dal

di assegnazione a persona fisica ai consumi familiari, ovvero al consumo dei propri aderenti nel caso di assegnazione a soggetti diversi da persone fisiche;

- c. cedere a terzi il contratto o l'uso dell'area;
- d. impiegare sull'area assegnata mano d'opera retribuita;
- e. accendere fuochi di qualsiasi genere e bruciare stoppie o rifiuti;
- f. usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno, fermo restando che nei mesi da aprile ad ottobre l'uso dell'acqua deve essere limitato alle ore serali ed al primo mattino;
- g. accedere al nucleo di orti con auto e motocicli. Eccezionalmente, solo per il carico e scarico di materiali pesanti l'ingresso con automezzi potrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- h. provocare rumori molesti
- i. compiere azioni in contrasto con disposizione di legge e di regolamento, ivi compresi i Regolamenti comunali;

2. E' altresì vietato agli assegnatari:

- a. utilizzare pesticidi di sintesi;
- b. tenere animali da allevamento e da cortile all'interno dell'orto;
- c. piantare alberature se non espressamente autorizzati dai competenti uffici comunali;
- d. effettuare interventi sulle alberature di confine eventualmente esistenti, la cui manutenzione è a carico della Civica Amministrazione;
- e. scaricare materiali inquinanti;

3. L'assegnatario è obbligato a:

- a. coltivare personalmente, o con l'ausilio dei propri familiari, ovvero attraverso i propri aderenti l'appezzamento, fatti salvi i casi temporanei di forza maggiore (malattia, ferie ecc.);
- b. pagare il canone nella misura prevista;
- c. pagare i consumi idrici: il Comune curerà la realizzazione dell'allacciamento principale dell'acqua fino al confine dell'intera area destinata ad orti, fatta salva la disponibilità di bilancio, anche avvalendosi dei comitati di volontari. L'acqua per l'irrigazione degli orti può provenire o dalla rete degli acquedotti urbani o da sorgenti e depositi comunali esistenti in zona. Nel caso di siccità e di conseguenti restrizioni idriche gli assegnatari si devono adeguare alle disposizioni che vengono emanate dal Comune. Nei confronti della Civica Amministrazione non può essere avanzata alcuna richiesta per danni o per indennizzi connessi con l'impossibilità o la difficoltà di irrigazione, per la perdita colture o per danneggiamenti delle stesse.

Consiglio stesso.

Art. 10 - CONDIZIONI PER L'ASSEGNATARIO

E' consentita agli assegnatari l'installazione di un manufatto ad uso deposito attrezzi. Gli uffici tecnici circoscrizionali forniscono specifica consulenza sulle procedure e le modalità di attuazione.

Non è consentito agli assegnatari:

- utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola;
- utilizzare a fini commerciali la produzione ottenuta da destinarsi esclusivamente ai consumi familiari;
- utilizzare prodotti fitosanitari e diserbanti tossici o nocivi o altri prodotti di qualsiasi tipo che arrechino danno agli utilizzatori dei fondi limitrofi o agli abitanti delle zone circostanti;
- impiegare sull'area assegnata mano d'opera retribuita;
- cedere a terzi il contratto o l'uso di area;
- piantare alberature a distanze inferiori a quelle previste dal codice civile rispetto ai confini assegnati ed il cui sviluppo possa essere in qualche modo di ostacolo alla normale coltivazione ortiva sia dell'appezzamento assegnato che di quelli limitrofi;
- scaricare materiali inquinanti, e di provocare rumori molesti e quant'altro possa essere in contrasto con i vigenti Regolamenti comunali;
- manomettere le alberature di confine eventualmente esistenti, la cui manutenzione è a carico della Civica Amministrazione.

E' consentito all'assegnatario:

- installare un serbatoio di acqua di capacità massima di lt.200 collegato all'impianto di adduzione, dotato di galleggiante ed opportunamente e convenientemente coperto e chiuso, al fine di evitare moltiplicazione di insetti, nel rispetto di quanto prescritto dal vigente Regolamento d'Igiene;

- d. effettuare la manutenzione degli eventuali manufatti presenti sull'appezzamento di terreno assegnato;
- e. mantenere l'area assegnata ordinata e pulita e ad assicurare una corretta manutenzione dei viottoli, dei percorsi e degli spazi comuni;
- f. formulare richiesta ai competenti uffici tecnici per l'autorizzazione alla messa a dimora di alberature da frutto o ornamentali;
- g. impegnarsi allo smaltimento e riutilizzo dei rifiuti vegetali (compostaggio);
- h. mantenere le aree sgombre da qualsiasi rifiuto sia organico sia ingombrante;
- i. mantenere il decoro paesaggistico e utilizzare tecniche che si avvalgano di materiali naturali e biodegradabili;
- l. rendere conformi alla normativa vigente tutti i manufatti inseriti all'interno delle aree quali, ad esempio, depositi degli attrezzi, recinzioni, recipienti dell'acqua;
- m. consentire l'accesso all'area assegnata ai funzionari del Comune incaricati dell'attività di vigilanza;
- n. nominare, in caso di orti innovativi, giardini condivisi, orti didattici ed orti sociali/terapeutici, di cui al Titolo II del presente regolamento, facenti parte di uno stesso appezzamento, un rappresentante deputato
- o. a comunicare con il Municipio o l'Amministrazione, al fine di organizzare eventuali manifestazioni, visite o altre attività didattiche di iniziativa degli assegnatari o dell'amministrazione;
- p. a ricevere le comunicazioni di cui all'art. 7, comma 7 del presente regolamento e a farsi parte diligente e attiva per la loro attuazione;

4. E' consentito all'assegnatario, nel rispetto delle disposizioni tecniche di cui al capo III:
- a. installare un manufatto ad uso deposito attrezzi, purché conforme alle disposizioni tecniche del presente regolamento;
 - b. installare un serbatoio di acqua, di capacità massima di lt. 200, collegato all'impianto di adduzione, dotato di galleggiante ed opportunamente e convenientemente coperto e chiuso, al fine di evitare la proliferazione di insetti, nel rispetto di quanto prescritto dal vigente Regolamento d'Igiene;
 - c. installare contenitori per il compostaggio.
5. L'assegnatario è invitato a favorire le sperimentazioni di nuove tecniche ecosostenibili di coltivazione e di gestione delle aree (orti sinergici, canalizzazione dell'acqua, riutilizzo acque piovane ecc.).
6. Sono a carico dell'assegnatario le spese per eventuali demolizioni e sgomberi effettuati sull'area dalla Civica Amministrazione per motivi di igiene e sanità pubblica, determinati da fatti imputabili all' assegnatario, nonché per l'eliminazione di costruzioni, baracche od altri

- installare contenitori per il compostaggio;
- l'assegnatario può mantenere in forma stabile sull'area assegnata alcuni animali avicunicoli in gabbia, fatto salvo quanto previsto dalle normative e dai Regolamenti Comunali vigenti.

L'assegnatario è tenuto inoltre:

- al pagamento del canone;
- alla manutenzione degli eventuali manufatti;
- a mantenere l'area assegnata ordinata e pulita e ad assicurare una corretta manutenzione dei viottoli, dei percorsi e degli spazi comuni;
- a formulare richiesta ai competenti uffici tecnici per l'autorizzazione alla messa a dimora di alberature da frutto o ornamentali.

Gli uffici divisionali, a seguito della rilevata inosservanza anche di una sola delle disposizioni del presente articolo, segnalano l'inadempienza al Settore Patrimonio per l'intimazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere gli obblighi entro 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, perdurando l'inadempimento, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatte salve le sanzioni dalle disposizioni regolamentari per le violazioni contestate. Sono altresì a carico dell'assegnatario le spese per eventuali demolizioni e sgomberi effettuati sull'area dalla Civica Amministrazione per motivi di igiene e sanità pubblica causati dall'assegnatario, nonché per presenza di costruzioni, baracche od altri manufatti non autorizzati dallo stesso installati o edificati. Qualora vengano costituiti comitati di volontari composti da assegnatari delle aree, la Civica Amministrazione, per attrezzare le stesse con recinzioni, manufatti, impianti di irrigazione e per la loro manutenzione, può avvalersi di tali comitati nell'ambito delle procedure che disciplinano

manufatti non autorizzati, dallo stesso installati o edificati.

7. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7, sono fatti salvi i provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa in merito alla realizzazione, da parte dell'assegnatario, di opere di qualunque genere, che possano configurarsi come abuso edilizio.

Art. 7 - CAUSE DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

1. Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione la violazione di anche uno solo dei divieti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6.

2. Possono costituire cause di decadenza gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal comma 3 dell'art. 6.

Gli uffici Municipali, rilevata la violazione, avviano il procedimento di decadenza, dandone preventiva comunicazione agli interessati;

3. In caso di orti innovativi, giardini condivisi, orti didattici ed orti sociali/terapeutici, di cui al Capo II del presente regolamento, la comunicazione di cui al precedente comma è inviata al soggetto nominato dagli assegnatari ai sensi dell'art. 6 comma 3, lettera n).

Art. 8 – RESPONSABILITA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione non risponde per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verificano negli orti concessi, né per eventuali infortuni occorsi all'assegnatario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Art. 9 – MODALITA' DI CONSEGNA E DI RESTITUZIONE DELL'AREA

1. La consegna e la restituzione dell'orto avvengono in contraddittorio tra l'assegnatario e un funzionario dell'ufficio tecnico municipale. Le operazioni di consegna e restituzione sono documentate in apposito verbale firmato dalle parti nel quale è descritto lo stato e la consistenza del fondo.

2. Qualora, all'atto della restituzione, vengano rilevate modifiche dello stato dei luoghi non concordate all'atto dell'assegnazione o, comunque, non autorizzate dal Municipio, l'assegnatario è tenuto a procedere in proprio o a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi.

3. Nel caso in cui l'assegnatario non proceda al ripristino, l'Amministrazione provvederà direttamente, con recupero dei costi nei confronti dell'assegnatario inadempiente.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL CANONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

le attività di volontariato.

Il Comune curerà la realizzazione dell'allacciamento principale dell'acqua fino al confine dell'intera area destinata ad orti, fatta salva la disponibilità di bilancio, anche avvalendosi dei comitati di volontari. Il sistema di distribuzione derivato, quello interno alle aree destinate ad orti e quello dei singoli orti, nonché il contratto di fornitura con l'Ente erogatore saranno a cura e carico degli assegnatari singoli o associati.

L'acqua per l'irrigazione degli orti può provenire o dalla rete degli acquedotti urbani o da sorgenti e depositi comunali esistenti in zona. Nel caso di siccità e di conseguenti restrizioni idriche gli assegnatari si devono adeguare alle disposizioni che vengono emanate dal Comune.

Nei confronti della Civica Amministrazione non può essere avanzata alcuna richiesta per danni o per indennizzi connessi con l'impossibilità o la difficoltà di irrigazione, per la perdita colture o per danneggiamenti delle stesse.

Art. 11 - CONSEGNA E RESTITUZIONE

La consegna e la restituzione dell'orto avviene in contraddittorio tra l'assegnatario, un funzionario dell'ufficio divisionale e un delegato dell'ufficio tecnico del Servizio Patrimonio, che in apposito verbale danno atto dello stato e della consistenza del fondo. Qualora, all'atto della restituzione, vengano rilevate inosservanze delle disposizioni del precedente articolo, saranno comminate le sanzioni previste.

Art. 12 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

La destinazione di un terreno ad orto urbano viene definita dai settori tecnici competenti, tenuto conto dei seguenti criteri:

- la superficie totale deve di norma essere suddivisa in

1. Il canone di mercato relativo a ciascun appezzamento è stimato dal competente ufficio comunale sulla base dei "Criteri di determinazione del canone per i terreni destinati ad orto urbano" approvato con Delibera di Giunta Comunale, i cui valori sono incrementati in base all'indice ISTAT dell'anno in cui viene sottoscritto l'atto di assegnazione.

2. Sul canone di mercato determinato ai sensi del comma 1 è applicata una riduzione nella misura stabilita con atto di Giunta Comunale, in considerazione delle ricadute sociali e di tutela del territorio connesse all'assegnazione degli orti.

3. Il pagamento del canone avviene con periodicità annuale in un'unica soluzione secondo le seguenti modalità:

- primo versamento, all'atto della sottoscrizione del provvedimento di assegnazione;
- versamenti successivi, entro il mese di gennaio di ogni anno di utilizzo.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI ORTO URBANO

CAPO I - ORTI URBANI TRADIZIONALI

Art. 11 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARSI AD ORTO URBANO TRADIZIONALI

1. Un terreno è suscettibile di essere destinato ad orto urbano tradizionale se possiede le seguenti caratteristiche:

- a. è accessibile pedonalmente;
- b. è situato in prossimità di sorgenti e/o reti principali di distribuzione degli acquedotti;
- c. ha caratteristiche tecnico agricole ed agronomiche, da verificarsi anche attraverso analisi del terreno, che ne consentono l'uso come orto urbano;
- d. ha superficie totale suddivisibile in unità comprese fra 50 e 100 metri quadrati, corrispondenti alle singole unità di assegnazione, salvo esigenze particolari determinate dall'orografia e dall'accessibilità del singolo appezzamento;

2. La suscettività dei terreni ad essere utilizzati quali orti urbani tradizionali viene valutata dagli uffici tecnici competenti in materia, che propongono la lista dei terreni ritenuti idonei alla Giunta Comunale, per l'assunzione del provvedimento di cui all'art 2, comma 2

Art. 12 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI TRADIZIONALI

1. La Giunta Comunale approva annualmente, con proprio provvedimento, l'elenco dei terreni da assegnare quali orti urbani tradizionali, sulla base dagli elenchi dei terreni che possiedono le caratteristiche di cui all'art. 11 comma 1, individuati dagli uffici tecnici competenti, e tenuto conto delle indicazioni del Municipio territorialmente competente.

unità comprese fra 50 e 100 metri quadrati corrispondenti alle singole unità di assegnazione;

- devono essere verificate le caratteristiche tecnico agricole ed agronomiche tali da consentirne l'uso come orto urbano;
- l'area individuata deve essere facilmente accessibile pedonalmente;
- sono preferibili aree situate in prossimità di sorgenti e/o reti di principale adduzione agli acquedotti.

Il canone relativo all'assegnazione dell'area, determinato dai competenti uffici comunali, è ridotto nella misura massima stabilita dalla normativa comunale, considerate le finalità sociali delle assegnazioni.

Art. 13 - ASSEGNAZIONE E SORVEGLIANZA SULL'UTILIZZO DEGLI ORTI URBANI

Alla Commissione circoscrizionale permanente cui sia stata attribuita la materia in oggetto, compete:

- 1) verificare gli elenchi delle aree forniti dalla Direzione Servizi Tecnico – Patrimoniali e Verde ai fini della destinazione ad orti e proporre modifiche;
- 2) formulare una proposta, da sottoporre al Consiglio, circa:
 - gli ulteriori criteri di priorità rispetto a quelli indicati nel precedente art. 6
 - i punteggi da attribuire ai criteri di priorità
 - i titoli di precedenza da applicare in caso di parità di punteggio;
- 3) formulare eventuali proposte di gestione di orti urbani, che tengano conto di situazioni particolari non contemplate dal Regolamento stesso;
- 4) segnalare le eventuali inosservanze al fine di attivare le sanzioni previste dal precedente articolo 10.

ART. 14 - REGIME TRANSITORIO

Ai sensi del presente regolamento gli utilizzatori di terreni comunali o nella disponibilità comunale

2. Sulla base dell'elenco approvato dalla Giunta Comunale, i Municipi predispongono ed approvano appositi bandi pubblici per l'assegnazione degli orti ubicati nel territorio di rispettiva competenza.

3. I bandi devono contenere:

- a) l'esatta individuazione delle aree da assegnare su base cartografica adeguata;
- b) il canone annuo a metro quadrato;
- c) i requisiti soggettivi richiesti per l'assegnazione;
- d) i criteri ed i parametri che saranno utilizzati per attribuire il punteggio;
- e) il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
- f) il responsabile del procedimento;
- g) l'ufficio Municipale presso cui ricevere più dettagliate informazioni relative alle aree ortive.

4. Al bando viene fornita adeguata pubblicità in ambito municipale e cittadino, mediante pubblicazione all'Albo del Municipio, affissione di manifesti, pubblicazione sul sito del municipio e/o attraverso eventuali altre forme di comunicazione.

5. Gli uffici municipali provvedono alla ricezione delle istanze di assegnazione, all'istruttoria delle medesime, all'attribuzione dei punteggi sulla base di quanto stabilito dal successivo art 14 e alla formazione della graduatoria.

6. Con propria determinazione, il Dirigente del Municipio approva la graduatoria, provvede a comunicarla agli assegnatari e sottoscrive i relativi atti di assegnazione.

ART. 13 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

1. La durata dell'assegnazione è stabilita, ordinariamente, in anni 4 (quattro).
2. Nel caso l'area necessiti di opere la cui esecuzione è a carico degli assegnatari, la durata del contratto può essere aumentata fino a sei anni.
3. Nel caso di cui al comma 2, il provvedimento di assegnazione deve individuare le opere a carico dell'assegnatario da realizzarsi entro i primi 4 anni di utilizzo dell'orto. Al termine dei quattro anni l'assegnatario è tenuto a comunicare al Municipio competente l'avvenuta realizzazione delle opere previste, affinché il Municipio possa prenderne visione e autorizzare la prosecuzione dell'assegnazione.
4. Nel caso in cui l'assegnatario non esegua le opere concordate nell'atto di assegnazione, il Municipio provvede ad inoltrare tramite posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno apposita diffida a realizzare i lavori entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il mancato adempimento da parte dell'assegnatario entro il termine suddetto determina la cessazione dell'assegnazione alla scadenza del termine di quattro anni o del minor termine eventualmente individuato nel contratto che accede all'assegnazione
5. Alla scadenza del termine di assegnazione, in ogni caso, l'assegnatario deve rilasciare, con le

ricompresi negli elenchi di cui all'art. 5, purché in regola con il pagamento del corrispettivo, manterranno l'assegnazione sino alla scadenza del contratto in corso e comunque per non meno di anni 2 (due). Per detto periodo saranno applicate le condizioni e le modalità contrattuali previste dal presente regolamento e sottoscritte dall'utilizzatore. Da tale data decoreranno i termini previsti dal 1° alinea del presente articolo . Quanto sopra senza alcun pregiudizio alla immediata applicabilità delle disposizioni gestionali contenute nel presente regolamento. Successivamente a tale termini i terreni rientreranno negli elenchi di cui al precedente articolo 5. Ogni specificazione in merito ai manufatti, alle recinzioni, agli impianti ed alle modalità di autorizzazione verranno definite da apposito provvedimento a carico delle Direzioni competenti entro 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

**ART. 15
DISPOSIZIONE FINALE**

Il presente Regolamento deve essere allegato ai singoli contratti come parte integrante.

modalità di cui all'articolo 9, il terreno senza necessità di richiesta o intimazione da parte del Comune.

Art. 14 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. La graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione degli orti urbani tradizionali è predisposta dagli uffici municipali attribuendo a ciascun partecipante il punteggio risultante dalla somma dei punteggi conseguiti per le voci sotto elencate e determinati secondo le tabelle di attribuzione sotto riportate:

- a. Reddito (per fasce ISEE 1, 2 e 3);
- b. Età del richiedente (se superiore ad anni 65 o inferiore ad anni 30);
- c. Composizione del nucleo familiare;
- d. Situazione di handicap del richiedente o di persona convivente nel nucleo familiare dello stesso;
- e. residenza nel Municipio in cui si trova l'appezzamento.

2. In particolare, i punteggi sono attribuiti come segue:

a. "Reddito" Fasce ISEE

Fasce ISEE	Punteggio attribuito
fascia ISEE 1- da € 0 a € 5.500,00	1,9
fascia ISEE 2 - da € 5.500,01 a € 17.000,00	1,6
fascia ISEE 3- da € 17.000,01 a € 30.000,00	1,3
fascia ISEE 4 - superiore a € 30.000,00	0

b. "Età del richiedente":

Fasce di età	Punteggio attribuito
Età compresa tra 65 e 72 anni	0,01 punti per ogni anno compiuto tra i 65 e i 72 (es. 65 anni: punti 0,01; 72 anni: punti 0,08)
Età uguale o maggiore di 72 anni	0,08 fisso ed invariabile

Età compresa tra 26 e 30 anni	0,01 punti per ogni anno compiuto in meno rispetto a 30 (es. 30 anni: punti 0,01; 26 anni punti 0,05)
-------------------------------	--

c. “Componenti del nucleo familiare”:

Per ogni componente familiare a partire dal 2° è previsto un punteggio pari a 0,35. Per famiglie composte da più di 5 persone il punteggio rimane pari a 2,1

Componenti nucleo familiare	Punteggio attribuito
1 componente	0
2 componenti	0,7
3 componenti	1,05
4 componenti	1,04
5 componenti	1,75
>5 componenti	2,1

d. “Portatori di handicap” ai sensi della legge 104/ 92 (può trattarsi del richiedente o di persona convivente nel nucleo familiare dello stesso):

sussistenza del requisito = 1 punto.

e. “Residenza nel Municipio in cui si trova l’appezzamento posto a bando”:

sussistenza del requisito = 1 punto.

CAPO II - ORTI INNOVATIVI, GIARDINI CONDIVISI, ORTI DIDATTICI E ORTI SOCIALI

Art. 15 - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARSI AD ORTI INNOVATIVI, GIARDINI CONDIVISI, ORTI DIDATTICI ED ORTI SOCIALI/ TERAPEUTICI

1. Possono essere destinati ad orti innovativi, giardini condivisi, orti didattici ed orti sociali/terapeutici i terreni che , oltre a possedere le caratteristiche di cui all’art. 11, comma 1, lettera a), b) e c), comuni agli orti urbani tradizionali, possiedono una . superficie agricola

utilizzabile superiore a 500 mq.

2. La suscettività dei terreni ad essere utilizzati quali orti innovativi, giardini condivisi, orti didattici ed orti sociali viene valutata dagli uffici tecnici competenti in materia, che predispongono l'elenco dei terreni ritenuti idonei per tale uso, ai fini dell'adozione da parte della Giunta Comunale, del provvedimento di cui all'art 2, comma 2.

3. Per la loro specifica connotazione e le loro dimensioni , gli orti innovativi, i giardini condivisi, gli orti didattici e gli orti sociali/terapeutici vengono, di norma assegnati ad associazioni, gruppi di persone, comitati all'uopo costituiti e scuole, i quali possano garantire sia la coltivazione del terreno, sia le attività di carattere sociale, di diffusione di "buone pratiche" e di educazione ambientale utili al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 4.

Art. 16 – PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI INNOVATIVI, GIARDINI CONDIVISI, ORTI DIDATTICI E ORTI SOCIALI/TERAPEUTICI BANDO

1. La Giunta Comunale approva annualmente, con proprio provvedimento, l'elenco dei terreni da assegnare quali orti innovativi, giardini condivisi, orti didattici ed orti sociali/terapeutici, sulla base dagli elenchi dei terreni che possiedono le caratteristiche di cui all'art. 15, individuati dagli uffici tecnici competenti.

2. Sulla base dell'elenco approvato dalla Giunta Comunale, i Municipi predispongono ed approvano appositi bandi pubblici per l'assegnazione degli orti ubicati nel territorio di rispettiva competenza.

3. I bandi devono contenere:

- a) l'esatta individuazione delle aree da assegnare su base cartografica adeguata;
- b) il canone annuo;
- c) i requisiti soggettivi richiesti per l'assegnazione;
- d) i criteri ed i parametri che saranno utilizzati per attribuire il punteggio;
- e) il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
- f) il responsabile del procedimento;
- g) l'ufficio Municipale presso cui ricevere più dettagliate informazioni relative alle aree ortive.

4. I bandi dovranno altresì:

- a. indicare gli obiettivi che la C.A. intende raggiungere attraverso la realizzazione degli orti oggetto del bando;
- b. precisare i contenuti minimi del progetto di gestione dell'orto che gli istanti dovranno allegare alla domanda di assegnazione;
- c. richiedere che ogni progetto evidenzi gli obiettivi ed i tempi di realizzazione, in modo tale

che gli stessi parametri siano valutabili in sede di gara.

5. Al bando viene fornita adeguata pubblicità in ambito municipale e cittadino, mediante pubblicazione all'Albo del Municipio, affissione di manifesti, pubblicazione sul sito del municipio e/o attraverso eventuali altre forme di comunicazione.

6. Gli uffici municipali provvedono alla ricezione delle istanze di assegnazione ed all'istruttoria delle medesime.

7. La valutazione dei progetti, l'attribuzione dei punteggi sulla base di quanto stabilito dal successivo art. 18 e la formazione della graduatoria sono a cura di una apposita Commissione di Valutazione costituita come segue:

- Dirigente Municipio in qualità di Presidente;
- Responsabile Area Tecnica municipale;
- Tecnico della Direzione Patrimonio.

8. Con propria determinazione, il Dirigente del Municipio approva la graduatoria risultante, provvede a comunicarla agli assegnatari e sottoscrive le relative convenzioni.

ART. 17 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata delle convenzioni a favore degli assegnatari è stabilita, ordinariamente, in anni 5 (cinque).

2. Alla scadenza della convenzione di assegnazione verificati, da parte della Commissione di Valutazione, l'attuazione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 16, comma 4, lettere a), b) e c), la convenzione potrà essere prorogata – per una sola volta - per un periodo massimo non eccedente ulteriori cinque anni, sempre che non sussista necessità da parte del Municipio di riacquisire la disponibilità del bene per mutate esigenze di interesse collettivo formalmente espresse.

3. Alla scadenza della convenzione di assegnazione, in ogni caso, gli assegnatari devono rilasciare il terreno senza necessità di richiesta o intimazione da parte del Comune con le modalità di cui all'art. 9.

Art. 18 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. L'assegnazione degli orti innovativi, giardini condivisi, orti didattici ed orti sociali/terapeutici avviene sulla base della valutazione dei progetti di gestione presentati dagli istanti.

2. La Commissione di Valutazione di cui all'art. 16, comma 7, attribuirà un punteggio ai progetti di gestione degli orti sulla base del loro valore in termini di:

- a) funzione sociale
- b) educazione ambientale
- c) utilizzo di pratiche agricole ecocompatibili

3. Con riferimento agli orti di cui al Capo II affidabili alle scuole il punteggio totale (massimo 14

punti) attribuibile al progetto sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati sulla base della seguente tabella:

Critério	Parametri	Punteggio attribuito
Qualità dei Progetti specifici	Temì inerenti alla coltivazione dell'orto, mediante l'approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto degli alunni.	4
Numero di classi coinvolte	da 1 a 3	2
	da 4 a 6	4
	da 6 a 10	6
	> 10	8
Coinvolgimento dei genitori	Si	1
	No	0
Approccio progettuale che privilegia la collaborazione e il coordinamento fra più scuole collegate fra loro mediante specifico accordo	Si	1
	No	0

4. Con riferimento agli orti di cui al Capo II affidabili alle ASSOCIAZIONI, il punteggio totale (massimo 48 punti) attribuibile al progetto sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati sulla base della seguente tabella:

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
oggetti iscritti all'associazione e residenti in Comune di Genova che parteciperanno alle attività.	Numero dei soggetti Fino a 4	0
	Da 5 a 9	2
	Da 10 a 15	4
	>15	6

	Approccio progettuale che privilegia la collaborazione e il coordinamento fra più soggetti collegati fra loro mediante specifico accordo	Numero delle associazioni 2 associazioni	4
	Approccio progettuale che privilegia la collaborazione e il coordinamento fra più soggetti collegati fra loro mediante specifico accordo Approccio progettuale che privilegia la collaborazione e il coordinamento fra più soggetti collegati fra loro mediante specifico accordo	3 associazioni Temi inerenti alla coltivazione dell'orto urbano, mediante l'approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto dei soggetti iscritti all'Associazione	8 12
	Coinvolgimento nell'attività prevista di persone residenti nel territorio cittadino presi in carico dai Servizi Sociali del Comune di Genova	Numero persone interessate	1 punto per ogni persona fino ad un massimo di 18 punti

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 19 – OPERE AMMESSE NEGLI ORTI URBANI E PRESCRIZIONI DI ESECUZIONE

1. Fermo restando rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, all'interno degli orti di cui al presente regolamento, , è ammessa la realizzazione delle seguenti opere purché siano osservate le prescrizioni di seguite previste :

- a) Opere di sistemazione del terreno di limitata entità, che devono essere costruite in continuità e coerenza con le esistenti, per forma, materiali, finiture e colori, facendo preferibilmente ricorso a tecniche e materiali tradizionali o tecniche di ingegneria naturalistica. Muri di contenimento e materiali tradizionali, se presenti, devono essere mantenuti ripristinando, se necessario, il paramento murario in pietra naturale a corsi orizzontali, secondo la tecnica del muro di fascia.

b) Opere di sistemazione delle aree di uso comune, non destinate alla coltivazione orticola, che devono essere attuate nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'intorno e degli elementi di pregio esistenti. Deve essere garantito, in ogni caso, l'accesso ai lotti di terreno. A tale scopo, laddove si rendesse necessario ricorrere a piccoli interventi di pavimentazione, devono essere utilizzate tecniche e materiali che assicurino la permeabilità del suolo.

c) Recinzione delle aree comprendenti i lotti destinati ad orto urbano, che deve essere realizzata in modo tale da ottenere un assetto ordinato, omogeneo e trasparente e non deve superare un'altezza massima pari a 1,50 m. Sulle recinzioni è consentito l'addossamento di essenze vegetali rampicanti, da mettere a dimora all'interno dell'area recintata. E' vietato il tamponamento della recinzione con qualunque materiale. Deve essere prevista l'installazione di un cancello che limiti l'accesso all'area ai soli aventi diritto.

d) Strutture a tunnel con teli in plastica per orticoltura di altezza massima ml 1,20.

e) Depositi attrezzi che dovranno essere preferibilmente accorpati in un'unica struttura comune la cui superficie coperta sarà definita in sede di progetto unitario. Nei casi in cui si debba ricorrere a depositi realizzati sui singoli lotti, essi dovranno avere dimensioni contenute non eccedenti i 2 mq di superficie e 2 m di altezza, ed essere realizzati in legno. Ogni deposito dovrà essere collocato sul lotto in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo, con particolare attenzione alla conservazione delle linee di crinale e dei punti panoramici. In caso di terreni terrazzati, il deposito attrezzi deve essere addossato al muro di contenimento.

f) Pergolati o tettoie, in continuità con il deposito attrezzi di cui al punto precedente.

2. E vietato l'impiego di materiali eterogenei di risulta

Art. 20 INTERVENTI SUI MANUFATTI ESISTENTI

1. Qualora, nei lotti destinati ad orto, fossero presenti manufatti edili destinabili a deposito attrezzi e realizzati con materiali omogenei, non di risulta, e compatibili all'intorno, è fatto obbligo il loro mantenimento e, se necessario, il loro ripristino.

2. Qualora si trovassero all'interno di un orto elementi tipici della struttura agricola tradizionale quali: muri di crosa, pergole, pilastri e lavatoi, gli stessi devono essere mantenuti e riqualificati rispettandone i caratteri tradizionali.

ART. 21 PROPRIETA' DELLE OPERE REALIZZATE

1. Tutte le opere e gli interventi - di cui ai precedenti articoli - realizzati sulle aree assegnate in conduzione ad uso orto sono acquisiti al patrimonio pubblico della Civica Amministrazione senza alcun compenso o rimborso nei confronti dell'assegnatario che le ha realizzate.

ART. 22 NORME APPLICABILI

1. La realizzazione delle opere nei singoli appezzamenti, ancorché ammessa dal presente regolamento e conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti, è comunque soggetta all'ottenimento del titolo edilizio di volta in volta necessario ed è subordinata al rilascio del preventivo parere favorevole dall'area tecnica del Municipio territorialmente competente.
2. Nelle zone soggette a tutela ai sensi del D. lgs. 42/2004 (vincolo paesaggistico e monumentale), la realizzazione delle opere finalizzate alla conduzione degli orti deve avvenire nel rispetto della normativa in vigore ed è subordinata all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, laddove necessarie, da parte degli organi competenti.

Art. 23 – NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento si applica con effetto immediato agli orti urbani assegnati sulla base di bandi emanati successivamente alla sua entrata in vigore
2. Le disposizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento, trovano immediata applicazione nei confronti degli attuali assegnatari di orti urbani tradizionali, ancorché l'assegnazione sia intervenuta sulla base del precedente regolamento.
3. Le graduatorie di orti urbani tradizionali formatesi a seguito del precedente Regolamento conservano validità per un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
173 0 0 N. 2015-DL-178 DEL 05/06/2015 AD OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E
LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

09/06/2015

Il Direttore
Dott. Marco Pasini

Il Direttore
Ing. Stefano Pinasco



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 173 0 0	DIREZIONE INTEGRAZIONE PROCESSI MANUTENTIVI E SVILUPPO DEI MUNICIPI
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-178 DEL 05/06/2015	

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI.
--

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, _09_ / 06__ / 2015__

Il Direttore
Dott. Marco Pasini

Il Direttore
Ing. Stefano Pinasco



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
173 0 0 N. 2015-DL-178 DEL 05/06/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E
LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
--

Non necessita.

11/06/2015

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Magda Marchese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
173 0 0 N. 2015-DL-178 DEL 05/06/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E
LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI.**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

11/06/2015

Il Direttore di Ragioneria
Dott.ssa Magda Marchese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
173 0 0 N. 2015-DL-178 DEL 05/06/2015 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E
LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI.**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

11/06/2015

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]